

N. 07968/2015 REG.PROV.COLL.

N. 04280/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4280 del 2014, proposto da:
Marco C., rappresentato e difeso dagli avv. Michele B., Santi D. ed elettivamente
domiciliato presso lo studio del primo in Roma, Via S. T. D., n. ---;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro
legale rappresentante p.t., "Sapienza" Università di Roma in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato
presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 domiciliario;

per l'annullamento

del decreto rettorale n. 2131/2013 recante il "Bando relativo alle modalità di
ammissione ai Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e
Odontoiatria e protesi dentaria nella parte in cui all'art. 1 "Requisiti di accesso"
dispone che "gli studenti che provengono da università straniere sono tenuti a
sostenere la prova di ammissione", rimanendo conseguentemente esclusi dalla

procedura di trasferimento;

del provvedimento di diniego comunicato in via telematica al ricorrente in data 26 febbraio 2014 con il quale l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" non ha accolto la domanda di trasferimento del ricorrente, proveniente dall'Università Cattolica "Nostra Signora del Buon Consiglio" di Tirana – Albania, nonché di ogni altro atto successivo, presupposto e prodromico anche se non conosciuto;

nonché per l'accertamento del diritto di parte ricorrente di ottenere il trasferimento al III/IV anno del corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" o quello che l'Ateneo ha facoltà di indicare sulla base dell'esame del corso di studi tenuto dal ricorrente presso la ridetta Università in Albania e di ottenere il risarcimento dei danni oltre che la condanna in forma specifica ex art. 30 c.p.a. delle Amministrazioni intimate ad ottenere l'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea ridotto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Università di Roma La Sapienza;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2015 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

1. Con ricorso notificato ai soggetti in epigrafe indicati in data 26 marzo 2014 e depositato il successivo 3 aprile, il ricorrente espone di essere iscritto al terzo anno del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria dell'Università Cattolica

“Nostra Signora del Buon Consiglio” di Tirana in Albania e di avere presentato domanda di trasferimento presso “Sapienza” Università di Roma in data 22 febbraio 2014.

Espone ancora che l’Università respingeva la sua domanda, con la motivazione che egli avrebbe dovuto sostenere il test di ammissione in quanto proveniente da Ateneo straniero e tutto ciò senza neppure prendere in considerazione il percorso formativo effettuato da parte ricorrente. A tal riguardo sostiene le sue tesi con la giurisprudenza specifica della sezione: TAR Lazio, III bis sentenze n. 255 e 256 del 2013.

2. Avverso tale diniego dunque deduce: 1) violazione e falsa applicazione degli art. 10 bis e 21 octies e seguenti e 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 2) eccesso di potere per manifesta ingiustizia, illogicità ed irragionevolezza, nonché per violazione degli articoli 34 e 97 della Costituzione, violazione degli articoli 2 e 14 Primo Protocollo addizionale alla Convenzione, difetto di motivazione, difetto di istruttoria, illogicità manifesta; 3) contrasto con il Regolamento didattico di Ateneo e con la legge n. 264 del 1999; eccesso di potere per illogicità manifesta; contraddittorietà tra il provvedimento di rigetto impugnato ed il bando di selezione per i concorsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia impugnato; 4) violazione dell’art. 2 della legge 11 luglio 2002, n. 148 della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio superiori nella Regione europea sottoscritta a Lisbona in data 11 aprile 1997 e ratificata con la legge predetta; violazione degli articoli 10 e 12 del r.d. n. 1269/1938 del d.m. 22 ottobre 2004, n. 270 e della legge 2 agosto 1999, n. 264 in materia di accesso ai corsi universitari, eccesso di potere, difetto di istruttoria e sviamento; 5) violazione degli articoli 10 e 12 del r.d. n. 1269 del 1938, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e della legge 2 agosto 1999, n. 264 in materia di accesso ai corsi universitari; violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, eccesso di potere difetto di istruttoria e sviamento; 6) violazione degli articoli 34 e 97 Cost., eccesso

di potere per irragionevolezza, difetto di motivazione, violazione degli articoli 2, 4, 33, 34 e 97 Cost. e della legge 2 agosto 1999, n. 264; eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di motivazione.

Conclude con richiesta di risarcimento in forma specifica, con istanza cautelare anche inaudita altera parte, con istanza istruttoria e chiede l'accoglimento del ricorso.

3. Con decreto monocratico dell'8 aprile 2014 l'istanza cautelare è stata accolta.

4. L'Amministrazione universitaria ed il Ministero dell'istruzione si sono costituiti in giudizio.

5. La cautelare è stata confermata alla Camera di Consiglio dell'8 maggio 2014.

6. Parte ricorrente ha prodotto memoria per l'udienza odierna, nella quale rappresenta che è stata iscritta con riserva al corso di laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria e sta frequentando le lezioni e tutte le attività dell'Ateneo e chiede che il ricorso sia dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse in applicazione dell'art. 4 comma 2 bis del d.l. 30 giugno 2005, n. 115 convertito in legge 17 agosto 2005, n. 168. A dimostrazione produce il certificato dell'Università degli Studi di Cagliari del 4 febbraio 2015 dal quale risulta che il ricorrente è iscritto al primo anno di Medicina e Chirurgia, corso di laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria.

7. Il ricorso infine è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 12 febbraio 2015.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e va pertanto in parte accolto, come di seguito precisato ed in base ai principi recati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1/2015 depositata in data 28 gennaio 2015.

2. In sostanza il ricorrente si duole che "Sapienza" Università di Roma gli ha negato il trasferimento richiesto dall'Università "Nostra Signora del Buon

Consiglio” di Tirana in Albania al terzo o al quarto anno di Odontoiatria e Protesi dentaria, opponendo che l'interessato avrebbe dovuto sostenere e superare il test di odontoiatria e chiedere dunque la convalida degli esami.

La richiamata decisione n.1/2015 dell'Adunanza Plenaria, ponendo fine ad un tormentato periodo di contrasti giurisprudenziali (che hanno visto principalmente contrapporsi l'orientamento della sezione III bis Tar del Lazio a quello della VI Sez. del Consiglio di Stato, ribaltato in un secondo momento con ordinanza 1718 del 2014), ha chiarito che la corretta interpretazione dell'art.4 della legge 2 agosto 1999, n.264 è quella – sempre sostenuta dalla Sezione (v., da ultimo, sentenza n.1722/14 del 10 aprile 2014; sentenza breve n. 9457/2014 del 5 settembre 2014, ordinanza n. 3436/2014 del 19 luglio 2014) – secondo cui, con riferimento ai corsi di laurea a numero chiuso, il superamento dei test preselettivi può ritenersi legittimo solo con riferimento all'accesso al primo anno del corso di studi e non, invece, per quanto riguarda le richieste di trasferimento ad anni successivi al primo.

Ciò, anche qualora la richiesta di trasferimento avvenga da parte di studenti provenienti da Università straniere e a prescindere dalla eventuale finalità elusiva del c.d. “numero chiuso” in ambito nazionale.

In tali casi, infatti, come affermato nella richiamata decisione Ad.Plen. n.1/2015, “il principio regolante l'iscrizione è unicamente quello del riconoscimento dei crediti formativi” (dec. cit., punto 4.4 nonché analogo riferimento contenuto a pag.30), unitamente all' “indefettibile limite dei posti disponibili per il trasferimento, da stabilirsi in via preventiva per ogni anno accademico e per ciascun anno di corso dalle singole Università sulla base del dato concernente la concreta potenzialità formativa di ciascuna, alla stregua del numero dei posti rimasti per ciascun anno scoperti rispetto al numero massimo di studenti

immatricolabili (...) per ciascuno di quegli anni ad esse assegnato” (dec.cit., p.34).

Ciò premesso il ricorso deve essere accolto perché, nel caso in esame, nel provvedimento di rigetto dell’istanza l’amministrazione non ha opposto al ricorrente l’inesistenza di posti disponibili o l’insufficienza dei crediti collegati agli esami svolti, limitandosi l’Università di Roma a opporre apoditticamente che “l’Ateneo non rilascia nullaosta a studenti provenienti da Atenei stranieri”.

Come peraltro già chiarito dalla sezione nelle due sentenze n. 255 e n. 256 del 12 gennaio 2013 citate pure nel decreto cautelare rilasciato all’interessato, che tuttavia pare non avere sortito alcun effetto presso l’Università “Sapienza” posto che il ricorrente risulta iscritto al primo anno di Odontoiatria a Cagliari, “...Lo stesso art. 4, - della legge 2 agosto 1999, n. 264 - nel prevedere il contenuto degli esami “di ammissione ai corsi”, peraltro, non può essere interpretato se non con riferimento all’accesso iniziale, sia in quanto conforme alla ratio complessiva della normativa (espressamente rivolta a disciplinare “l’accesso” e non la “frequenza” per gli anni successivi al primo), sia in virtù dell’espresso riferimento contenuto nel comma 2, ai sensi del quale: “I requisiti di ammissione alle tipologie di corsi e titoli universitari, da istituire con le procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della L. 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, in aggiunta o in sostituzione a quelli previsti dagli articoli 1, 2, 3, comma 1, e 4, comma 1, della L. 19 novembre 1990, n. 341, sono determinati dai decreti di cui al citato articolo 17, comma 95, della legge n. 127 del 1997, i quali comunque non possono introdurre fattispecie di corsi ad accesso programmato ulteriori rispetto a quanto previsto dalla presente legge”, che è esattamente quello che accadrebbe qualora l’Università ammettesse ad anni successivi al primo i soggetti richiedenti, sottoponendoli però ad un test previsto e disciplinato soltanto per l’ammissione al primo anno.

Nelle medesime sentenze la sezione ha osservato che il trasferimento è sottoposto

alla "...condizione della sussistenza dei posti per essi previsti nell'ambito della programmazione di Ateneo" a cui va aggiunta la valutazione che l'Ateneo dovrà effettuare circa gli esami svolti dal ricorrente presso l'Università estera di provenienza e pure secondo il Regolamento didattico in vigore.

3. Pertanto, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, va annullato sia il bando per l'iscrizione ai corsi a numero chiuso di medicina chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria di cui al Decreto rettorale n. 2131 del 2013 di "Sapienza" Università di Roma nella parte in cui all'art. 1 "requisiti di accesso" stabilisce che "Gli studenti che provengono da università straniere sono tenuti a sostenere la prova di ammissione" e l'atto di diniego di trasferimento emesso dall'Ateneo nei confronti del ricorrente.

Va, invece, respinta la domanda di risarcimento del danno, anche in forma specifica ex art.30 c.p.a, sia perché non si ravvisa un danno immediatamente riconducibile all'illegittimità degli impugnati provvedimenti di esclusione impugnati, atteso che il trasferimento del ricorrente è comunque subordinato in primo luogo all'esistenza di posti disponibili e, quindi, alla verifica, in concreto, dei crediti acquisiti dalla frequenza del corso di laurea all'estero, anche con riferimento alla specifica individuazione dell'anno di corso corrispondente in Italia; sia perché tale danno è stato comunque scongiurato con l'ammissione con riserva del ricorrente alla frequenza, seppure del primo anno presso l'Università degli Studi di Cagliari.

4. In considerazione dei contrasti giurisprudenziali richiamati, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie

come in motivazione indicato e per l'effetto annulla gli atti in epigrafe indicati e per il resto respinge la domanda risarcitoria.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente FF, Estensore

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/06/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)